

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

COMUNE DI CONDINO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 1

Ambito dell'attività

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Rientrano nell'attività di estetica le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione unghie artificiali e di abbronzatura.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2

Soggetti

Le imprese che intendono esercitare l'attività di estetica, in possesso dei requisiti di cui alla L.P. 12 dicembre 1977, n. 34, devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente capoverso, la qualificazione richiesta dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 dovrà essere posseduta dal titolare o dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica.

Art. 3

Qualificazione professionale

Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di estetica le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 ed 8 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

La competenza per il riconoscimento della qualificazione professionale di estetista spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 4

Luogo di esercizio dell'attività

L'attività di estetica deve essere svolta esclusivamente nella sede autorizzata che deve possedere i requisiti di cui al successivo articolo 5.

Le disposizioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi di estetica prestati all'interno di comunità, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, studi medici specializzati e negozi di profumeria, anche se fornite a titolo di prestazione gratuita.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetica in forma ambulante.

Art. 5

Requisiti dei locali

La superficie minima dei locali adibiti all'attività di estetica è individuata in 20 metri quadrati più i servizi igienici.

Per l'attività di estetica esercitata presso un'azienda commerciale dovrà essere garantita la superficie minima di 15 metri quadrati più i servizi igienici.

I locali destinati all'attività di estetica devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica nonché possedere i seguenti requisiti:

- essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- essere dotati dei servizi igienici;
- essere dotati di idonei presidi per la disinfezione delle apparecchiature;
- rispettare le dimensioni, per quanto concerne le aperture, richieste dal regolamento edilizio comunale; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di illuminazione richiesti è ammesso l'esercizio dell'attività di estetica a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale tale da garantire almeno 4 ricambi/ora dell'aria e di idoneo impianto di illuminazione;
- essere disimpegnati, tramite accessi indipendenti, da qualsiasi locale non facente parte del laboratorio;
- essere dotati di un impianto di aspirazione dei vapori e degli odori emessi da sostanze usate nelle varie lavorazioni;
- i pavimenti devono essere in continuità costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile; non sono ammessi pavimenti in moquette;
- le pareti devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento con piastrelle, marmo, smalto o altro materiale lavabile ed impermeabile;
- l'esercizio deve essere dotato di idonea cassetta di medicazione;
- l'eliminazione dei rifiuti deve essere assicurata mediante appositi recipienti coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

Art. 6

Commissione comunale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 7 funge da commissione la Commissione consultiva di cui all'articolo 2 bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato del Consiglio. Tale commissione è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere, in occasione dell'adozione e

delle successive modifiche, da parte del Comune, del presente Regolamento.

In caso di decadenza del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimarranno in carica fino alla nomina della nuova.

I suoi componenti possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

I rappresentanti della categoria artigiana e delle Organizzazioni sindacali sono designati dalle relative Organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all'Organizzazione che aveva designato quello sostituito.

Nel caso non vengano segnalati nei tempi assegnati dal Sindaco i rappresentanti delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni sindacali, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita.

Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento, esprime parere obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La funzione di segretario della Commissione è svolta da personale del Comune.

Art. 7 ***Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetica***

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetica è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 6.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa dei requisiti richiesti dalla L.P. 12 dicembre 1977, n. 34; per le altre imprese non soggette a detta Legge dovrà essere accertata la regolare costituzione dell'impresa e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle ditte presso la Camera di Commercio;
- b) che i locali e le attrezzature dell'azienda possiedano i requisiti di cui al precedente art. 5;
- c) che gli apparecchi utilizzati siano esclusivamente quelli elencati nell'allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e che il loro uso sia riservato esclusivamente ai soggetti abilitati;
- d) la qualificazione professionale del titolare o dei soci dell'impresa artigiana: nel caso di altre imprese la qualificazione dovrà essere posseduta dai soci o dai dipendenti di cui al precedente articolo 2 che esercitano professionalmente attività di estetica nell'azienda;
- e) il rispetto dei vincoli legati alla superficie minima degli esercizi come richiesto dal precedente articolo 5 nonché di quanto previsto al successivo articolo 18.
- f) il rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.

Art. 8 ***Accertamenti per il rilascio***

Gli accertamenti indicati al precedente articolo 7 sono di competenza:

- della Commissione provinciale per l'artigianato nel caso di imprese di cui alla L.P. 12 dicembre 1977, n. 34 per quanto riguarda i punti a) e d) del precedente articolo;
- dell'Autorità sanitaria locale per il requisito di cui al punto b) dell'articolo 7;
- del Settore per l'igiene e la prevenzione ambientale della Provincia autonoma di Trento per la verifica sul punto c) dell'articolo 7;

- degli Uffici comunali competenti per i requisiti di cui ai punti e) ed f) dell'articolo 7.

Art. 9 ***Domanda di autorizzazione***

Coloro che intendono aprire un nuovo esercizio devono presentare domanda, in carta legale, al Sindaco.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società copia autentica in bollo dell'atto costitutivo della società o dell'atto di costituzione della società di fatto registrato presso l'Ufficio del registro;
- c) nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita I.V.A.) della stessa mentre i dati di cui al punto a) andranno riferiti al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
- d) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- e) documentazione relativa alla disponibilità dei locali;
- f) planimetria in scala 1: 100 dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- g) certificazione antimafia di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h) copia dell'attestato di idoneità sanitaria rilasciato dall'Unità sanitaria locale di residenza del titolare o dei soci nonché degli eventuali dipendenti esercenti l'attività.

Le domande di nuove autorizzazioni vengono sottoposte al parere della Commissione comunale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere definitivo dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente ad avvenuto arredamento dei locali.

Il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all'arredamento dei locali entro centoventi giorni dalla comunicazione del parere espresso dalla Commissione comunale di cui all'art. 6.

Su richiesta motivata dell'interessato potrà essere concessa una proroga comunque non superiore a sessanta giorni, trascorsa inutilmente la quale la pratica verrà archiviata.

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro tre mesi dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione. Il Sindaco, su richiesta motivata dell'interessato può prorogare, per una sola volta, l'inizio dell'attività. Trascorsi i termini assegnati il Sindaco revoca l'autorizzazione.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre al competente ufficio comunale, entro centoventi giorni dall'inizio dell'attività, il certificato d'iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. Per le imprese artigiane la certificazione, nei termini sopra indicati, verrà inviata a cura della Commissione provinciale per l'artigianato al Comune di competenza.

Il titolare dell'attività o il subentrante che intenda ristrutturare o ampliare i locali, dovrà presentare al Comune la nuova planimetria in scala 1 : 100.

Art. 11

Diniego dell'autorizzazione

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione

consultiva ha esaminato la domanda.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 12 Sospensione dell'attività

La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previa acquisizione di idonea documentazione.

Art. 13 Cessazione dell'attività

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il legale rappresentante deve consegnare ai competenti uffici comunali l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine, è da ritenersi decaduta.

Art. 14 Divieto di prestazioni diverse

Negli esercizi autorizzati allo svolgimento della sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di parrucchiere per uomo o per signora anche se svolte come sola "dimostrazione".

Art. 15

Attività integrate

L'autorizzazione amministrativa può essere concessa anche per l'esercizio congiunto, nella medesima sede, delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, purché vengano rispettate le disposizioni sui locali previste dal presente Regolamento e da quello che disciplina l'attività di barbiere e parrucchiere, purché il titolare o i soci lavoranti siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetica devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici.

Art. 16

Prestazioni accessorie

A norma dell'articolo 7 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 alle imprese artigiane che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.

Art. 17

Attività di estetica in esercizi commerciali

Le imprese autorizzate ai sensi della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare anche l'attività di estetica, previo rilascio di regolare autorizzazione, alle seguenti condizioni:

- che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualificazione professionale;
- che l'impresa possieda i locali adeguatamente separati ed autonomi rispetto a quelli ove avviene la vendita e l'esercizio rientri nei limiti delle distanze e degli altri parametri stabiliti dall'Amministrazione comunale ai sensi del successivo art. 18.

Art. 18 *Regolamentazione dell'attività*

E' data facoltà alle Amministrazioni comunali di regolamentare lo svolgimento dell'attività di estetica con parametri di certezza ed oggettività, riconducibili in particolare alle distanze fra esercizi, eventualmente correlati con l'individuazione di rapporto fra imprese e popolazione tenuto anche conto della rilevanza turistica della zona.

Ove il Comune risulti suddiviso in ambiti amministrativi è inoltre data facoltà all'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, di ripartire in maniera differenziata sul territorio le autorizzazioni di estetica.

Art. 19 *Subingresso*

Si intendono per domande di subingresso quelle documentate da regolare atto registrato di cessione d'azienda.

Le domande di subingresso nella titolarità dell'esercizio non sono soggette al parere della Commissione comunale e sono accolte purché il subentrante o suo dipendente possieda la necessaria qualificazione professionale ed i locali rispondano ai requisiti del presente Regolamento.

Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono

comunicate alla Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento nella prima seduta successiva al rilascio.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana si applica quanto previsto dall'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1977, n. 34 a condizione che l'attività venga svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale.

Art. 20 ***Accertamenti sanitari sul personale addetto***

Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetica deve essere in possesso dell'attestato di idoneità sanitaria rilasciato dall'Unità sanitaria locale di residenza. Tale attestato comprova che gli addetti non siano affetti da malattie infettive, contagiose o diffuse o da postumi di esse che li mettano in condizione di contagiare altri.

Dette persone sono tenute a sottoporsi a visite mediche di controllo triennali e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti dall'Unità sanitaria locale competente.

L'Autorità sanitaria locale ha la facoltà di disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti sanitari e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica: quando risulti la presenza, nei locali suddetti, di persone che non abbiano subito la preventiva visita sanitaria, il titolare dell'esercizio è passibile di contravvenzione e, in caso di recidiva, del provvedimento di sospensione temporanea o della chiusura definitiva dell'esercizio.

Il personale addetto all'attività di estetica deve indossare idoneo abbigliamento.

Art. 21 ***Verifica delle apparecchiature***

Il Settore per l'igiene e la prevenzione ambientale della Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Comune, provvederà.

per gli esercizi già autorizzati, al censimento presso gli stessi delle attrezzature utilizzate, per verificare che gli apparecchi rispondano ai requisiti di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività è fatto obbligo al richiedente di dichiarare al Comune nonché al Settore per l'igiene e la prevenzione ambientale della Provincia autonoma di Trento, l'elenco delle attrezzature di cui l'esercizio è dotato.

Il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto a comunicare al Comune ed al Settore per l'igiene e la prevenzione ambientale della Provincia autonoma di Trento ogni variazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Art. 22

Obbligo dell'esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari

Nei locali dell'esercizio di estetica devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale ed il tariffario delle prestazioni fornite. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere visibile anche dall'esterno.

L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco nel rispetto delle normative di settore.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare agli uffici comunali competenti, almeno quindici giorni prima, il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

Art. 23

Vidimazione

L'autorizzazione deve essere presentata, entro il 31 gennaio di ogni anno, per la vidimazione, agli uffici comunali competenti. Per le imprese artigiane la vidimazione è sostituita dall'elenco delle imprese di estetica che, nei termini sopra indicati, la Commissione provinciale per l'artigianato trasmetterà agli uffici comunali competenti.

Art. 24

Sanzioni

Qualora venga accertata dagli Uffici di cui all'articolo 7 del presente Regolamento l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie in esso contenute o dettate da disposizioni di legge, il Sindaco ordina al titolare di ottemperare alle stesse assegnandogli al riguardo un congruo termine.

Qualora entro il termine fissato l'interessato non abbia ottemperato alle prescrizioni impartitegli, il Sindaco potrà disporre la revoca dell'autorizzazione comunale.

Contro la revoca dell'autorizzazione comunale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento è inflitta dal Sindaco la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al paragrafo precedente, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Disposizione finale

Art. 25

Autorizzazioni già concesse

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di estetica già in essere prima del recepimento da parte del Comune del presente Regolamento continuano ad avere validità.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 11 giugno 1997.

IL SINDACO
f.to Ferrari Efrem

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 13 giugno 1997 al 23 giugno 1997 ~~con~~/senza opposizioni.



IL SEGRETARIO
Baldracchi dott. Paolo

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO